

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: DIFFERENZE TRA INVITO, CONVENZIONE E ACCORDO

*Schema di Giulio SPINA**

Con il [D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162](#) (c.d. legge di degiurisdizionalizzazione) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati.

La disciplina del nuovo istituto è dettata dagli **artt. 2-11** del testo normativo ora richiamato.

La **nozione del nuovo istituto** che qui si ripropone è la seguente: *La procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella **sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo** (c.d. **convenzione di negoziazione**) mediante il quale esse convengono di **cooperare per risolvere in via amichevole una controversia** vertente su **diritti disponibili** tramite **l'assistenza degli avvocati**, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un **accordo** che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce **titolo esecutivo** e per **l'iscrizione di ipoteca giudiziale** (SPINA).*

Si veda al riguardo in generale:

VIDEO:

- [TG GIURIDICO – LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA](#)

SCHEMI PRINCIPALI (con relativi link agli altri schemi):

- [Schema: ADR Obbligatoria, confronto tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria](#)
- [Schema: ADR, Le alternative al processo: principali tentativi conciliativi facoltativi](#)

Pertanto:

- Invito alla negoziazione, sottoscrizione della convenzione di negoziazione e raggiungimento e sottoscrizione dell'accordo di negoziazione sono, concettualmente, **fasi distinte**;
- convenzione di negoziazione (con relativo invito alla negoziazione) e accordo (raggiunto a seguito della convenzione e della negoziazione) sono **atti distinti** da redigere a cura dell'avvocato;
- **l'istituto della negoziazione assistita non è tutto compreso nella sola sottoscrizione della convenzione di negoziazione** di cui all'art. 2, L. 162/2014, ma, anzi, è costituito principalmente dalla successiva fase di negoziazione vera e propria, che ne costituisce il cuore;

Da ciò discende l'importanza (con forti risvolti pratici) della differenza tra le seguenti **distinte fasi** della procedura (con relativi **differenti atti**):

- INVITO ALLA NEGOZIAZIONE

* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

- CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE
- ACCORDO A SEGUITO DELLA NEGOZIAZIONE

INVITO ALLA NEGOZIAZIONE

- effetti dell'**invito alla negoziazione assistita**:
 - efficacia c.d. esterna al procedimento di negoziazione assistita:
 - in caso di negoziazione assistita obbligatoria, esso comporta il realizzarsi della condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 3, L. n. 162/2014);
 - dal momento della comunicazione dell'invio si verificano gli effetti su prescrizione e decadenza¹;
 - efficacia c.d. interna al procedimento di negoziazione assistita:
 - decorrono i termini per accettare l'invito;
- l'invito alla negoziazione, in caso di negoziazione assistita obbligatoria (art. 3) è atto da redigere obbligatoriamente, diversamente dall'accordo finale che è solo eventuale;
- si veda la seguente [FORMULA: invito alla negoziazione assistita c.d. obbligatoria, in vigore dal 9.2.2015](#)

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE

- effetti della sottoscrizione della **convenzione di negoziazione assistita**;
 - efficacia c.d. interna al procedimento di negoziazione assistita:
 - decorrono i termini per giungere all'accordo sulla controversia;
 - apre la vera e propria fase di negoziazione;
- si veda la seguente [FORMULA: convenzione di negoziazione assistita](#)

ACCORDO A SEGUITO DELLA NEGOZIAZIONE

- l'**accordo raggiunto a seguito della convenzione e della negoziazione** è atto solo eventuale: si ha solo al realizzarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - positiva risposta della controparte all'invito alla negoziazione assistita, con contestuale sottoscrizione della convenzione;
 - raggiungimento, a seguito della negoziazione vera e propria, dell'accordo conciliativo;
- effetti della sottoscrizione dell'**accordo a seguito della convenzione di negoziazione assistita**;
 - efficacia c.d. interna al procedimento di negoziazione assistita:
 - conclude il procedimento di ADR, fornendo la regolazione pattizia del rapporto giuridico oggetto della lite;
 - efficacia c.d. esterna al procedimento di negoziazione assistita:

¹ Art. 8 Interruzione della prescrizione e della decadenza.

“Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.

- esecutività dell'accordo e trascrizione dello stesso (si veda l'[art. 5, L. n. 162/2014](#)); per gli effetti della negoziazione assistita in materia di famiglia si veda l'[art. 6, comma 3, L. n. 162/2014](#))
- adempimenti a carico degli avvocati (si veda [Schema di Giulio SPINA: gli adempimenti per l'avvocato](#)), anche in tema di negoziazione assistita in materia di famiglia (si veda l'[art. 6, comma 3, L. n. 162/2014](#)).

